Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►**B**

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2250 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2016

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

(GU L 340 del 15.12.2016, pag. 2)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento delegato (UE) 2017/1801 della Commissione del 13 luglio 2017	L 259	18	7.10.2017

▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2250 DELLA COMMISSIONE

del 4 ottobre 2016

che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mare del Nord e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa

Articolo 1

Attuazione dell'obbligo di sbarco

L'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica nella sottozona CIEM IV (Mare del Nord), nella divisione CIEM IIIa (Kattegat e Skagerrak) e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa (Mare di Norvegia) alle attività di pesca di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «pannello Seltra»: un dispositivo di selettività costituito da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 270 mm (maglie a losanga) posto in una sezione composta da quattro pannelli e fissato con un rapporto di assemblaggio di tre maglie di 90 mm per ogni maglia di 270 mm, o da un pannello superiore con dimensioni di maglia di almeno 140 mm (maglie quadrate). Il pannello è lungo almeno 3 metri, è posizionato a non più di 4 metri dalla sagola di chiusura e corrisponde all'intera larghezza della sezione superiore della rete da traino (ovvero da relinga a relinga);

2) «dispositivo di selettività Netgrid»: un dispositivo di selettività costituito da una sezione composta da quattro pannelli inserita in una rete da traino a due pannelli con una pezza di rete inclinata a maglie a losanga avente dimensioni di maglia di almeno 200 mm, che conduce a una finestra di fuga nella parte superiore della rete da traino.

Articolo 3

Norme specifiche relative all'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco

In deroga all'articolo 1, l'obbligo di sbarcare le catture di merluzzo bianco in conformità del presente regolamento si applica soltanto nel caso in cui il regolamento (CE) n. 1342/2008 o il relativo capitolo III venga abrogato anteriormente al 1º gennaio 2017.

Articolo 4

Esenzioni legate all'alto tasso di sopravvivenza per lo scampo

1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica alle seguenti catture di scampo:

▼B

a) catture effettuate con nasse (FPO ([1]));

b) catture effettuate nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

c) catture effettuate nella divisione CIEM IIIa con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 90 mm dotate di un pannello Seltra;

d) nel 2017, catture effettuate nella divisione CIEM IV con reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia di almeno 80 mm dotate di un dispositivo di selettività NetGrid.

2. Gli scampi catturati nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciati immediatamente, interi, nella zona di cattura.

3. Anteriormente al 1º maggio 2017 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord presentano alla Commissione dati aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella raccomandazione comune del 3 giugno 2016 e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera d). Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) valuta tali dati e tali informazioni entro il 1º settembre 2017.

Articolo 5

Esenzione legata all'alto tasso di sopravvivenza per la sogliola

1. L'esenzione dall'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 1380/2013 per le specie per le quali prove scientifiche dimostrano alti tassi di sopravvivenza si applica nel 2017 alle catture di sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione effettuate entro sei miglia nautiche dalla costa nella zona CIEM IVc e all'esterno di zone di riproduzione designate mediante reti da traino a divergenti (OTB) aventi dimensioni di maglia del sacco comprese tra 80 e 99 mm.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica unicamente alle navi di lunghezza inferiore a 10 metri e potenza motrice inferiore a 180 kW, operanti in acque di profondità massima di 15 metri con durate di traino non superiori a 90 minuti.

3. Le sogliole catturate nei casi di cui al paragrafo 1 sono rilasciate immediatamente.

([1]) I codici degli attrezzi utilizzati nel presente regolamento si riferiscono a quelli figuranti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione, dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (GU L 112 del 30.4.2011, pag. 1). Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

▼B

4. Anteriormente al 1º maggio 2017, gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nel Mare del Nord presentano alla Commissione informazioni scientifiche supplementari a sostegno dell'esenzione di cui al paragrafo 1. Lo CSTEP valuta tali informazioni entro il 1º settembre 2017.

Articolo 6

Esenzioni de minimis

In deroga all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati i seguenti quantitativi in conformità dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del medesimo regolamento:

a) per la sogliola, fino a un massimo del 3 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella divisione CIEM IIIa, nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano tramagli e reti da imbrocco (GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF);

b) per la sogliola di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 7 % nel 2017 e del 6 % nel 2018 del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella sottozona CIEM IV da pescherecci che utilizzano sfogliare (TBB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 119 mm, con una dimensione di maglia maggiore nell'avansacco della sfogliara;

c) per lo scampo di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 6 % del totale annuo delle catture di questa specie effettuate nella sottozona CIEM IV e nelle acque dell'Unione della divisione CIEM IIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, TBN, OTT e TB) aventi dimensioni di maglia comprese tra 80 mm e 99 mm;

d) nel 2017, per la sogliola e l'eglefino combinati di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 2 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino e gamberello boreale effettuate nell'ambito della pesca dello scampo nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

e) nel 2018, per la sogliola, l'eglefino e il merlano combinati di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo del 4 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberello boreale effettuate nell'ambito della pesca dello scampo nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e TBN) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 70 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

▼B

f) ►M1 per la sogliola, l'eglefino e il merlano combinati di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione, fino a un massimo dell'1 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberello boreale effettuate nella pesca dello scampo praticata nella divisione CIEM IIIa da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB) aventi dimensioni di maglia uguali o superiori a 35 mm, dotate di una griglia di selezione delle specie con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm e di un varco libero da ostacoli per l'uscita dei pesci; ◄

g) per la sogliola, l'eglefino e il merlano combinati, fino a un massimo dello 0,5 % del totale annuo delle catture di scampo, sogliola, eglefino, merlano e gamberello boreale effettuate nella pesca dello scampo praticata con nasse (FPO) nella divisione CIEM IIIa;

h) nel 2018, per il merlano, fino a un massimo del 7 % del totale annuo delle catture di scampo, eglefino, sogliola, gamberello boreale, merlano, passera di mare, merluzzo carbonaro e merluzzo bianco effettuate nella pesca multispecifica della sogliola, del merlano e di specie non soggette a limiti di cattura da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB e OTT) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm nella divisione CIEM IVc.

Articolo 7

Taglia minima di riferimento per la conservazione

In deroga alla taglia minima di riferimento per la conservazione stabilita nell'allegato XII del regolamento (CE) n. 850/98, la taglia minima di riferimento per la conservazione dello scampo nella divisione CIEM IIIa è fissata come segue:

a) lunghezza totale: 105 mm;

b) lunghezza della coda: 59 mm;

c) lunghezza del carapace: 32 mm.

Articolo 8

Misure tecniche specifiche per lo Skagerrak

1. Nello Skagerrak è vietato tenere a bordo e utilizzare reti da traino, sciabiche danesi, sfogliare o attrezzi trainati analoghi aventi dimensioni di maglia inferiori a 120 mm.

2. In deroga al paragrafo 1 possono essere utilizzate anche le seguenti reti da traino:

a) reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 90 mm, a condizione che siano dotate di un pannello Seltra o di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

▼B

b) reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 70 mm (maglie quadrate) dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 35 mm;

c) reti da traino aventi dimensioni minime di maglia inferiori a 70 mm nella pesca di specie industriali o pelagiche, a condizione che le catture siano costituite per oltre l'80 % da una o più specie pelagiche o industriali;

d) reti da traino con un sacco avente dimensioni di maglia di almeno 35 mm nella pesca di *Pandalus*, a condizione che siano dotate di una griglia di selezione con una distanza massima tra le sbarre di 19 mm.

3. Per la pesca di *Pandalus* può essere utilizzato un dispositivo di trattenimento del pesce in conformità del paragrafo 2, lettera d), a condizione che vi siano sufficienti possibilità di pesca per coprire le catture accessorie e che il dispositivo di trattenimento sia:

— costruito con un pannello superiore avente dimensioni minime di maglia di 120 mm (maglie quadrate),

— lungo almeno 3 metri, e

— largo almeno quanto la larghezza della griglia di selezione.

Articolo 9

Elenco delle navi

Gli Stati membri stabiliscono, conformemente ai criteri di cui all'allegato del presente regolamento, i pescherecci soggetti all'obbligo di sbarco per ciascuna attività di pesca. Entro il 31 dicembre 2016 gli Stati membri trasmettono alla Commissione e agli altri Stati membri, tramite il sito web sicuro dell'Unione per il controllo, gli elenchi di tutti i pescherecci adibiti alla cattura di merluzzo carbonaro di cui all'allegato, stilati a norma della prima frase. Essi tengono aggiornati tali elenchi.

Articolo 10

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Esso si applica dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Tuttavia, l'articolo 9 si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼B

ALLEGATO

Attività di pesca soggette all'obbligo di sbarco:

Attrezzo da pesca (1) (2)	Dimensioni di maglia	Specie interessate
Reti da traino: OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV	≥ 100 mm	Nel 2017 e 2018: tutte le catture di merluzzo carbonaro (se effettuate da un peschereccio adibito alla cattura di merluzzo carbonaro (3)], passera di mare, eglefino, merlano, merluzzo bianco, gamberello boreale, sogliola e scampo.
Reti da traino: OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV	70-99 mm	Nel 2017 e 2018: tutte le catture di scampo, sogliola, eglefino e gamberello boreale. Nel 2018: tutte le catture di merlano.
Reti da traino: OTB, OTT, OT, PTB, PT, TBN, TBS, OTM, PTM, TMS, TM, TX, SDN, SSC, SPR, TB, SX, SV	32-69 mm	Nel 2017 e 2018: tutte le catture di gamberello boreale, scampo, sogliola, eglefino e merlano.
Sfogliare: TBB	≥ 120 mm	Nel 2017 e 2018: tutte le catture di passera di mare, gamberello boreale, scampo, sogliola, merluzzo bianco, eglefino e merlano.
Sfogliare: TBB	80-119 mm	Nel 2017 e 2018: tutte le catture di sogliola, gamberello boreale, scampo e eglefino. Nel 2018: tutte le catture di merlano.
Reti da imbrocco, tramagli e reti da posta impiglianti: GN, GNS, GND, GNC, GTN, GTR, GEN, GNF		Nel 2017 e 2018: tutte le catture di sogliola, gamberello boreale, scampo, eglefino, merlano e merluzzo bianco (4).
Ami e palangari: LLS, LLD, LL, LTL, LX, LHP, LHM		Nel 2017 e 2018: tutte le catture di nasello, gamberello boreale, scampo, sogliola, eglefino, merlano e merluzzo bianco.
Trappole: FPO, FIX, FYK, FPN		Nel 2017 e 2018: tutte le catture di scampo, gamberello boreale, sogliola, eglefino e merlano.

(1) I codici degli attrezzi utilizzati nella tabella si riferiscono a quelli contenuti nell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.

(2) Per i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, i codici degli attrezzi utilizzati nella tabella fanno riferimento ai codici della classificazione degli attrezzi da pesca della FAO.

(3) I pescherecci si considerano adibiti alla cattura di merluzzo carbonaro se, nelle operazioni di pesca effettuate con reti da traino aventi dimensioni di maglia ≥ 100 mm, la loro media annuale degli sbarchi di questa specie è ≥ al 50 % di tutti gli sbarchi da essi effettuati nelle zone dell'UE e dei paesi terzi nel Mare del Nord nel periodo da x – 4 a x2, ove x è l'anno di applicazione (ad esempio 2012-2014 per il 2016, 2013-2015 per il 2017 e 2014-2016 per il 2018). I pescherecci che si considerano adibiti alla cattura di merluzzo carbonaro in un dato anno continuano ad esserlo negli anni successivi.

(4) L'obbligo di sbarco per il merluzzo bianco catturato con reti da imbrocco, tramagli e reti da posta impiglianti non si applica nella zona CIEM IIIaS.